

DELIBERA N. 84/08/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 5, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28 NEI CONFRONTI DELLA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI DUE" ("TG2")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 4 aprile 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, gli articoli 5 e 10, comma 5;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 28 febbraio 2008, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

VISTA la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

VISTA la delibera n. 73/08/CSP del 20 marzo 2008, con la quale l'Autorità, avendo rilevato dai dati del monitoraggio relativi al periodo dal 10 al 17 marzo 2008 (cioè alla prima settimana della seconda e ultima fase della presente campagna elettorale, decorrente dalla presentazione delle liste) uno squilibrio delle forze politiche, particolarmente avvertibile nei notiziari, e sussistente sia nel rapporto tra le due forze politiche maggiori e il complesso delle altre, sia all'interno di queste ultime sia anche, in certa misura tra il PDL e il PD, ha richiamato le emittenti televisive al riequilibrio

immediato delle presenze delle liste politiche in competizione, in aderenza alle norme ed ai principi richiamati nella medesima delibera nonché ai criteri declinati nell'articolo 1 della delibera stessa;

VISTO l'esposto presentato in data 29 marzo 2008 dall'Unione dei Democratici Cristiani e di Centro – UDC , con il quale è stato denunciato uno squilibrio a danno del citato soggetto politico nell'informazione diffusa dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in rapporto alle presenze del Partito Democratico e del Popolo della Libertà;

VISTO l'esposto presentato in data 31 marzo 2008 dal Movimento per l'Autonomia, con il quale è stata denunciata una irrilevante presenza del citato soggetto politico nell'informazione diffusa dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

VISTO l'esposto presentato da La Sinistra L'Arcobaleno in data 1° aprile 2008, con il quale con il quale è stato denunciato uno squilibrio a danno del citato soggetto politico nell'informazione diffusa dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in rapporto alle presenze del Partito Democratico e del Popolo della Libertà ;

VISTO l'esposto presentato in data 4 aprile 2008 dal Partito Socialista , nel quale si lamenta una discriminazione a danno del citato soggetto politico, nei programmi diffusi dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo – emittenti Rai Uno e Rai Due - , nonostante l'ordine di riequilibrio nei suoi confronti impartito dall'Autorità con la delibera n. 81/08/CSP del 28 marzo 2008, ed, inoltre, che gli spazi dedicati dalla Rai all'informazione su temi politico-elettorali non sono ripartiti tra le varie forze in condizioni di parità;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari e nei programmi di informazione su temi relativi alla competizione elettorale, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dai principi di obiettività, completezza, imparzialità nonché del principio di parità di trattamento, il quale, secondo quanto previsto nella delibera n. 73/08/CSP, va temperato con l'autonomia editoriale di ciascuna testata e va inteso, propriamente, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga;

CONSIDERATO che, secondo la prassi dell'Autorità, la valutazione dei dati va effettuata, al di là di una matematica verifica delle presenze dei soggetti politici con riferimento a ogni singola puntata o trasmissione, anche con riguardo all'area di informazione nel suo complesso, area comprensiva sia dei telegiornali, sia dei programmi di approfondimento, e che tale criterio è stato ritenuto dal TAR del Lazio

“esente da vizi logici”(sentenza TAR Lazio – Sez. II – del 12 gennaio 2005 su ricorso n. 13851/2001);

RILEVATO che dai dati del monitoraggio relativi al periodo dal 27 marzo al 2 aprile corrente, relativamente alle edizioni del telegiornale “TG2”, e ai programmi di informazione ricondotti sotto la testata giornalistica TG 2, risulta che i tempi di parola sono stati ripartiti tra le varie liste politiche in competizione nella misura specificata nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;

RILEVATO che da un esame complessivo dei dati del periodo dal 10 marzo (data di presentazione delle liste) al 2 aprile corrente, relativi ai notiziari e ai programmi di informazione diffusi dalle emittenti nazionali pubbliche e private si è riscontrato un divario tra le due forze politiche PD e PDL da un lato e il complesso delle altre liste e che, inoltre, all’interno di queste ultime sussistono evidenti disparità di trattamento, in particolare nei confronti di quelle che non hanno avuto un adeguato accesso all’informazione ;

CONSIDERATO che, in particolare, per quanto riguarda i dati relativi ai notiziari e ai programmi di informazione diffusi sotto la testata giornalistica TG 2, si rileva che alle forze politiche PD e PDL da un lato è stato complessivamente attribuito un tempo di parola pari al 54,47% nel notiziario “TG2” e il 44,08% nei programmi di informazione e che alle altre liste sono stati attribuiti i seguenti tempi di parola:

- Unione di Centro (7,8% nei telegiornali e 0% nei programmi di informazione), Sinistra Arcobaleno (7,51% nei telegiornali e 5,43% nei programmi di informazione), Partito Socialista (3,64% nei telegiornali e 14,01% nei programmi di informazione), Lega Nord (2,35% nei telegiornali e 4,36% nei programmi di informazione), La Destra (5,13% nei telegiornali e 6,78% nei programmi di informazione), Italia dei Valori (3,03% nei telegiornali e 4,98% nei programmi di informazione), Movimento per l’Autonomia (1,28% nei telegiornali e 0% nei programmi di informazione), Partito Comunista dei Lavoratori (0,92% nei telegiornali e 2,81% nei programmi di informazione), Partito Liberale Italiano (0,77% nei telegiornali e 0 % nei programmi di informazione), Sinistra Critica (1,16 % nei telegiornali e 0 % nei programmi di informazione), Unione Democratica dei consumatori (1,06% nei telegiornali e 2,93% nei programmi di informazione), Forza Nuova (1,21% nei telegiornali e 4,93% nei programmi di informazione), M.E.D.A. (0,54% nei telegiornali e 0% nei programmi di informazione), Associazione difesa della vita – Aborto? No grazie (0,62% nei telegiornali e 4,77% nei programmi di informazione) , Per il bene comune (0,8% nei telegiornali e 0% nei programmi di informazione), Lista dei Grilli Parlanti (0,17% nei telegiornali e 0% nei programmi di informazione);

VISTO l’art. 4, comma 5, della la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 20

febbraio 2008, richiamato dall'art. 6 della successiva deliberazione del 28 febbraio 2008, il quale prevede che *“Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nel comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti”*;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza, stante l'imminente conclusione della campagna elettorale, di pervenire con effetto immediato, a una più equa ripartizione del tempo di parola tra le liste concorrenti alle elezioni, all'interno del notiziario “TG2” e dei programmi di informazione ricondotti sotto la testata del TG 2, assicurando un maggior equilibrio tra i tempi di parola riservati al PD e al PDL da una parte e il complesso delle altre forze politiche e un adeguato accesso all'informazione alle liste che hanno fin qui conseguito una irrilevante presenza nel complesso dell'area dell'informazione;

RILEVATA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di riequilibrio dell'informazione ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti , relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

Alla società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., concessionaria dell'emittente televisiva in ambito nazionale “*Rai Due*”, con sede in Roma, Viale Mazzini, n. 14, di assicurare, con effetto immediato, all'interno del notiziario “TG2” e dei programmi di informazione ricondotti sotto la testata giornalistica TG 2 nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, un maggior equilibrio tra i tempi di parola riservati al PD e al PDL da una parte e il complesso delle altre forze politiche e un adeguato accesso all'informazione alle liste che hanno fin qui complessivamente conseguito una irrilevante presenza nel complesso dell'area dell'informazione.

. La mancata ottemperanza alla presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine

per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 4 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M.Caterina Catanzariti